




In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p7)
- ▶ **settore tabacchi** (p10)



vai agli argomenti di interesse!

allegato: 
prospetto
aggiornato
delle aliquote
delle accise e
imposte sulla
produzione e
sui consumi



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione del 24 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Con il Regolamento in esame la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2024 la misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio di cui al Reg. di esec. (UE) 2019/159 che prevedeva contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli che preservano i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti.

Il dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia che era stata istituita per un periodo iniziale di tre anni sarebbe giunta a scadenza il 30 giugno 2021.

È stato modificato l'all. IV relativo: al volume dei contingenti tariffari, ai volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre e al volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione del 5 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

Con il presente Regolamento sono stati esclusi dalla presentazione dell'autorizzazione all'esportazione dei vaccini l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (c.d. EFTA-SEE), in quanto sulla base delle informazioni raccolte in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, la Commissione non ha rilevato che le esportazioni di tali beni acquistati attraverso gli Stati Membri vengano poi dirottati attraverso gli Stati EFTA-SEE verso altri paesi non esentati dal meccanismo di autorizzazione all'esportazione (a norma dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442).

Decisione (UE) 2021/799 del Consiglio del 16 settembre 2019 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e nel Consiglio dell'OCSE riguardo al progetto di raccomandazione sul contrasto del commercio illecito: rafforzare la trasparenza nelle zone franche

Con la decisione in esame è stata stabilita la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e di Consiglio dell'OCSE, riguardo al rafforzamento della trasparenza nelle zone franche; il progetto di raccomandazione può incidere sull'analisi dei rischi svolta dalle autorità doganali degli Stati membri in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il quadro comune di gestione del rischio e del controllo; è stato previsto un *CODICE DI CONDOTTA PER ZONE FRANCHE CONFORMI*.

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) - DUAL USE - REFUSIONE - entrata in vigore 9 settembre 2021

Il nuovo regolamento relativo al sistema di controllo delle esportazioni dell'UE per i prodotti a duplice uso sostituisce quello in vigore dal 2009, alla luce dei cambiamenti tecnologici, economici e politici e punta a rafforzare l'azione dell'UE in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali e a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario controllando le esportazioni dei prodotti in questione.



Gli elementi principali del regolamento prevedono:

- disposizioni che, in determinate circostanze, assoggettano la tecnologia di sorveglianza informatica a controlli più rigorosi nelle esportazioni
- un meccanismo di coordinamento a livello dell'UE che consente un maggiore scambio tra gli Stati membri per quanto riguarda l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica
- due nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'UE per i prodotti a duplice uso – una per i prodotti crittografici e l'altra per i trasferimenti tecnologici infragruppo in determinate circostanze – riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e per le autorità preposte al rilascio delle licenze
- il rafforzamento nell'esecuzione dei controlli attraverso una migliore cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali e l'introduzione di meccanismi che consentono agli Stati membri di potenziare la loro cooperazione in questo settore.
- la previsione dell'attuazione di un *Internal Control Program (ICP)*, per l'esportatore che utilizza *autorizzazioni di esportazione globali* a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo.



DECRETO 13 maggio 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718

Con il decreto in rassegna il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disciplinato le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi che possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «*Importatori*» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.

I prodotti biologici possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario definito come ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «*Importatori*» o «*Preparatori*» del decreto citato.

Gli *importatori*, i *primi destinatari* e gli *organismi di controllo*, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system per la gestione di propria competenza del *Certificato di ispezione* (COI).

Gli importatori sono tenuti a trasmettere al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.

Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008, accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore, la relativa tracciabilità e assicurano i controlli di conformità presso i punti di ingresso.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 136360 del 6/05/2021 - Proroga al 30 giugno 2021 delle disposizioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) n.521 della Commissione del 24 marzo 2021

Con la Determinazione direttoriale in trattazione, sulla base delle disposizioni contenute Regolamento di Esecuzione (UE) n. 521 della Commissione del 24 marzo 2021, sono stati modificati i casi di esclusione dalla presentazione dell'autorizzazione all'esportazione (elencati all'art. 7 della Determinazione Direttoriale prot. n.109510/RU del 14/04/2021) estendendoli, nell'ambito del punto 1, anche ai seguenti paesi (c.d. EFTA-SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 202841 del 18/06/2021 - formalità doganali - esposizione delle voci di costo da parte degli operatori economici

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerato che le operazioni doganali per i privati che effettuano acquisti di merci non unionali sono effettuate da operatori economici che, in base a contratti di diritto privato, agiscono per conto dei predetti è intervenuta fornendo apposite raccomandazioni al fine di tutelare gli interessi dei consumatori alla chiara esposizione delle componenti di prezzo e delle relative modalità di calcolo.

Agli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati viene richiesto di esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa da addebitate al destinatario finale relative all'espletamento dei loro servizi singolarmente calcolati, al dazio, all'IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell'Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dagli intermediari, ciò per evitare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.

Il comportamento tenuto dall'operatore economico costituisce ora parametro di valutazione del livello di compliance ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell'autorizzazione AEO (*Operatore Economico Autorizzato*).



Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

Con il decreto in esame sono stati recepiti gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE, e la direttiva 2019/1995/UE. Le misure riformano l'applicazione dell'IVA sul commercio elettronico, con l'obiettivo di facilitare le operazioni transfrontaliere, semplificare l'attività dei soggetti passivi e ridurre le frodi.

In base alle nuove disposizioni, dal 1° luglio viene abolita l'esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella UE e sarà introdotto:

- il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo,
- il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro

Al fine che qui interessa si è in attesa di disposizione di dettaglio da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le importazioni.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sorveglianza radiometrica materiali o semilavorati metallici e prodotti in metallo - decreto interministeriale in corso di approvazione - anticipazioni

Con il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - sono state prorogate non oltre il 30 settembre 2021 l'applicazione delle attuali disposizioni relative ai controlli radiometrici previste dall'art. 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, sui prodotti in importazione.

Durante l'Open Hearing del 24 giugno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le novità che verranno introdotte in materia con decreto interministeriale in corso di approvazione, coerentemente con le disposizioni contenute nell'articolo 72 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 che prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, contenente tra le altre disposizioni le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

Il provvedimento in fase di emanazione ai fini dell'importazione riguarderà: i) rottami o altri materiali metallici di risulta, ii) prodotti semilavorati completamente in metallo; iii) prodotti finiti completamente in metallo (*attraverso grandi centri d'importazione in metallo, o presso i principali nodi di transito*). L'elenco dei prodotti semilavorati non è previsto che subisca modifiche rispetto a quella attualmente in vigore. Per i prodotti completamente in metallo della sezione XV della Nomenclatura Combinata (capitoli da 72 a 83) sono stati selezionati quelli che in base alla maggiore diffusione personale o domestica possono essere considerati più rischiosi ai fini di una diffusione della radioattività.

Per quanto riguarda le importazioni di prodotti finiti completamente in metallo attraverso *grandi centri di importazione e principali nodi di transito* è prevista l'obbligatorietà della sorveglianza radiometrica (a richiesta delle autorità) solo per le importazioni effettuate nei punti di ingresso dove sono state registrate nell'ultimo triennio importazioni di tali beni con volumi non inferiori a 100 t annue.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 137884 del 07/05/2021 - Circolare n. 18 - Reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all'importazione. Adeguamento alle novità normative di cui al "Pacchetto IVA e-commerce" e implementazione graduale degli istituti previsti dal codice doganale dell'Unione

Con la circolare in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato il percorso di adeguamento dei sistemi informativi nazionali ed Unionali agli istituti del Codice doganale Unionale (CDU) definito ed attuato dalla Commissione UE. A tal riguardo è prevista una finestra temporale per l'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione e dei regimi speciali all'importazione che si dovrà concludere il 31 dicembre 2022.

L'approccio proposto disegna un percorso graduale di adeguamento in vista di nuove semplificazioni che saranno supportate in futuro dal nuovo sistema (*dichiarazione semplificata, EIDR, sdoganamento centralizzato nazionale, etc.*) e comprende anche il recepimento a livello nazionale delle modifiche alla Direttiva (CE) 2006/112 ed alla Direttiva (CE) 2009/132, inerenti gli obblighi IVA connessi alle forniture di servizi e alle vendite a distanza di beni (cosiddetto pacchetto "e-commerce").

Gli operatori economici coinvolti nel processo di sdoganamento all'importazione fruiscono dei nuovi servizi offerti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite della Piattaforma di accoglienza, che sostituisce il STD (Sistema Telematico Doganale). Nella circolare sono fornite le modalità di accesso, autenticazione e fruizione della procedura.

Con successivi atti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornirà indicazioni circa le novità in vigore dal 1° luglio 2021 con riguardo al pacchetto "e-commerce".



Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo

Con il regolamento in rassegna l'Unione Europea che aveva già previsto - all'art. 2, par. 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio - di avere a disposizione la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati stabilisce una procedura secondo la quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili, la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, iscritta nel bilancio e adeguando successivamente gli importi messi a disposizione.

La metodologia di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, dovrebbe essere definita prendendo in considerazione l'aliquota uniforme di prelievo applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL).



[Vai all'allegato:](#)

prospetto aggiornato delle aliquote delle accise e imposte sulla produzione e sui consumi



DECRETO 12 maggio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Imposta di consumo sulle bevande edulcorate

Con il Decreto in esame sono state stabilite le modalità di attuazione dell'**imposta sul consumo** delle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume (l'art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Il decreto disciplina il contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare per l'accertamento dell'imposta, le modalità per il versamento dell'imposta, gli adempimenti contabili obbligatori, le modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, le modalità per la notifica degli avvisi di pagamento, le modalità di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, la documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta stessa e l'installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande prodotti o condizionati.

L'imposta si applica dal 1° gennaio 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 98093 del 16/06/2021- Circolare n. 20 - Impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione marittima. D. Lgs. n. 504/95, Tabella A, punto 3. Rifornimenti in esenzione da accisa a navi da crociera in sosta forzata. Indirizzi operativi

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta confermando il riconoscimento del trattamento agevolativo da riservare ai prodotti energetici utilizzati come carburanti dalle navi da crociera che a causa dell’emergenza Covid-19 sono state costrette alla sosta forzata in rada o nei porti dello Stato.

Tale favorevole trattamento risponde al riconosciuto mantenimento dell’operatività restando armate di equipaggio e garantendo condizioni di pronta navigabilità anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite da autorità pubbliche.

Per la fruizione del beneficio occorre fare riferimento al D.M. n. 225/2015, alla determinazione n. 30354/RU del 4 maggio 2018, nonché alle relative istruzioni operative.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione del 16/06/2021 - Comunicazioni mensili Energia elettrica e Gas Naturale - pubblicati tracciati record (xls e xsd) nella sezione relativa ai Web Service

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la pubblicazione dei tracciati record da adottare per le comunicazioni mensili di energia elettrica e gas naturale. Con le Determinazioni direttoriali n. 476905 del 22/12/2020 e n. 476906 del 22/12/2020 erano state definite le modalità relative al nuovo sistema di comunicazione dei dati dei quantitativi di prodotto consegnato agli utenti dai distributori e di quello fatturato dai venditori.

I distributori e i venditori di energia elettrica e gas naturale devono effettuare il primo invio dei dati entro il 1° giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dei predetti tracciati record e, comunque, non prima del 1° settembre 2021. I dati relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2021.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 163203 del 30/05/2020 - Circolare n. 11 - Accise - Rateizzazione del debito di imposta. Testo consolidato 05/05/2021

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli muovendo dalle modifiche apportate dall’art. 162 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 3, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 504/95 come integrato dalla determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU del 30 maggio 2020, ha regolamentato l’iter procedurale per la richiesta di rateizzazione del debito d’accisa.

Gli aspetti disciplinati riguardano:

- i) le condizioni di applicazione
- ii) il procedimento di autorizzazione
- iii) il regime transitorio connesso all’emergenza da COVID-19.

È stato inoltre ribadito che unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione del debito d’accisa è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche, dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Comunicato del 21/06/2021 - Prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo - Elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione

Con il comunicato in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel comunicare l'avvenuta pubblicazione di un aggiornamento delle tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo ha sottolineato che nell'ambito dei documenti utilizzati per la vendita da parte dei soggetti obbligati e nella contabilità da implementare ai sensi della determinazione direttoriale 242266 del 31 dicembre 2019 devono essere utilizzati i codici dei prodotti contenuti nelle tabelle di commercializzazione.

In base all'art. 62 quinquies del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, che disciplina l'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo recentemente introdotta, la circolazione di questi ultimi (*cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste*) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.



ALIQUOTE ACCISE , IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE

BENZINE	€	unità	Decorrenza
Benzina con piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015
Benzina Senza Piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015

OLI DA GAS o GASOLIO	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	617,40000	per 1000 lt	01/01/2015
Usato come combustibile per riscaldamento	403,21391	per 1000 lt	01/01/2015
Gasolio commerciale usato come carburante <i>N.B.: limite massimo all'importo rimborsabile corrispondente a un litro di gasolio consumato, per ogni chilometro percorso (art. 8 DL 124/2019) ; a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono fruire del beneficio i veicoli a partire dalla categoria euro 5 (co. 630 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio)</i>	403,22000	per 1000 lt	

PETROLIO LAMPANTE o CHEROSENE	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999
Usato come combustibile per riscaldamento	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999

OLI COMBUSTIBILI	€	unità	Decorrenza
uso riscaldamento			
Combustibile ATZ	128,26775	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	64,24210	per 1000 Kg.	16/01/1999
uso industriale			
Combustibile ATZ	63,75351	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	31,38870	per 1000 Kg.	16/01/1999

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	267,77000	per 1000 Kg.	07/12/2011
Combustibile per riscaldamento	189,94458	per 1000 Kg.	16/01/1999

NB: La Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Consente di utilizzare i suddetti prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024

GAS NATURALE	€	unità	Decorrenza
Autotrazione	0,00331	per mc.	07/12/2011

Usi industriali	€	unità	Decorrenza
per consumi inferiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,012498	per mc.	16/01/1999
per consumi superiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,007499	per mc.	01/01/2008

Usi civili	€	unità	Decorrenza
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,044	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,175	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,170	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,186	per mc.	01/06/2007

Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo			
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,038	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,135	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,120	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,150	per mc.	01/06/2007

OLI EMULSIONATI	€	unità	Decorrenza
emulsione stabilizzata di GASOLIO con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso			
Usato come carburante	374,670	per 1000 lt.	01/01/2014
Usato come combustibile per riscaldamento	245,160	per 1000 lt.	01/01/2014
emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso			
Usata come combustibile per riscaldamento	99,320	per 1000 lt.	01/01/2014
Per uso industriale	46,690	per 1000 lt.	01/01/2014
emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso			
Usata come combustibile per riscaldamento	29,520	per 1000 lt.	01/01/2014
Per uso industriale	20,840	per 1000 lt.	01/01/2014

CARBONE, LIGNITE e COKE (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€	unità	Decorrenza
Uso riscaldamento da imprese	12,00	1000 kg	01/01/2020
Uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese	15,00	1000 kg	01/01/2020

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE	€	unità	Decorrenza
Birra	2,990	per hl. e per grado plato	
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti	1,794	per hl. e per grado plato	1° luglio 2019
Vino	zero	per ettolitro	
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	zero	per ettolitro	
Prodotti alcolici intermedi	88,670	per ettolitro	
Alcole etilico	1.035,520	per ettolitro	

ENERGIA ELETTRICA	€	unità	Decorrenza
Abitazioni	0,02270	per Kwh.	01/01/2012
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni			
sui primi 200.000 Kwh consumati nel mese	0,01250	per Kwh.	01/06/2012
sui consumi che eccedono i 200.000 Kwh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 Kwh mensili	0,00750	per Kwh.	01/06/2012
in caso di consumi mensili superiori a 1.200.000 [(200.000*0,0125) + 4.820]	7.320,00	fisso	01/06/2012

PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (impianti obbligati alla denuncia all'UdD)	€	unità	Decorrenza
oli vegetali non modificati chimicamente	esenti		01/06/2007
gasolio	12,80	per 1000 lt	01/01/2020
gas naturale	0,45	per 1.000 mc	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,70	per 1000 Kg.	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi naturali	15,40	per 1000 Kg.	01/01/2020
carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	11,80	per 1000 Kg.	01/01/2020
NB: in caso si autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è ridotta al 30%			

Consumi specifici convenzionali per prodotti energetici impiegati riconoscibili ai fini della generazione combinata di energia elettrica e calore utile			
oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg	kWh	01/01/2020
gas naturale	0,220 mc	kWh	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,173 kg	kWh	01/01/2020
gasolio	0,186 kg	kWh	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg	kWh	01/01/2020
carbone, lignite e coke	0,312 kg	kWh	01/01/2020

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Imposta di consumo)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	787,81	per 1000 Kg.	01/01/2014
Bitumi di petrolio	30,99	per 1000 Kg.	

Contributo obbligatorio al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) (art. 236, co.7 del D.Lgs 152/2006)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	150,00 + IVA 22%	per tonn.	01/09/2020

TASSA AMBIENTALE PER EMISSIONE ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO	€	unità	Decorrenza
anidride solforosa (SO ₂)	106,00	Tonn./anno	01/01/2008
ossidi di azoto (NO _x)	209,00	Tonn./anno	01/01/2008

PLASTIC TAX	€	unità	Decorrenza
Manufatti realizzati con materiale plastico con singolo impiego (c.d. MACSI)	0,45	per kg	1.1.2022

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (SUGAR TAX)	€	unità	Decorrenza
prodotti finiti	10,00	per hl	1.1.2022
prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione	0,25	per kg	1.1.2022

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 2 luglio 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.